

Comune di Molochio

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

**REGOLAMENTO
DISCIPLINANTE I CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE,
IL CONFERIMENTO, LA REVOCA E LA GRADUAZIONE DEGLI
INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
(Art. 16 e ss. del CCNL, funzioni locali, del 16.11.2022)**

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 79 del 06/11/2023

Art. 1

Istituzione delle posizioni di lavoro di Elevata Qualificazione

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'individuazione, il conferimento, la graduazione, la valutazione e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ), nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 16, 17 e 18 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 16/11/2022.

2. Sono istituite presso il Comune di Molochio le posizioni di Elevata Qualificazione (EQ) di cui al comma 1 dell'articolo 16 del CCNL delle Funzioni locali 16.11.2022. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ.

3. A norma dell'art.16, comma 2, del CCNL del 16.11.2022, le posizioni di lavoro sono distinte in due tipologie:

a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

4. Gli incarichi di Elevata Qualificazione di cui alle citate lettere a) e b) dell'articolo 16, comma 2, del CCNL 16.11.2022 per come definite dal precedente comma, sono conferiti di norma a dipendenti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area, ivi compresi quelli a tempo determinato, tra cui quelli assunti ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000. Possono essere conferiti a dipendenti appartenenti all'area degli Istruttori o degli Operatori esperti, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali, solamente nel caso in cui la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste. Questi incarichi non possono essere conferiti contemporaneamente a più di 1 dipendente dell'area degli Istruttori e non possono essere né prorogati né rinnovati né al dipendente destinatario possono essere conferiti nuovi incarichi di Elevata Qualificazione. La proroga può essere disposta per una sola volta e nelle more dello svolgimento delle procedure di selezione per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.

Art. 2

Requisiti per il conferimento degli incarichi di EQ

L'incarico di EQ può essere conferito al personale dipendente inquadrato nell'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver ottenuto, nel biennio precedente, la valutazione ai fini della erogazione delle indennità connesse alla performance non inferiore al 75% della valutazione massima del sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali;

b) insussistenza di condizioni ostative, previste dal "Piano triennale di prevenzione della corruzione" per le aree e i procedimenti ad elevato rischio, salvo eventuali deroghe che dovranno essere motivate per iscritto;

c) non aver subito sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale (escluso) negli ultimi tre anni;

d) insussistenza di casi di inconferibilità di incarichi ex D.Lgs. n. 39/2016 e D.P.R. 62/2013;

Art.3

Procedura per il conferimento degli incarichi EQ

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, del CCNL 16.11.2022, i responsabili delle strutture apicali secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuati come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di Elevata Qualificazione. Nell'ente, la struttura apicale è costituita dal settore a cui è predisposto un Responsabile ai sensi dell'art. 109, comma 2, del d.lgs. 267/2000.

2. Il Sindaco attribuisce e rinnova gli incarichi di Responsabile di Settore con provvedimenti scritti e motivati tenendo conto dei seguenti criteri a cui potrà attribuire specifici pesi:

- a) natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, con riferimento alle indicazioni contenute nel bilancio di mandato e nel piano delle performance o degli obiettivi;
- b) titoli di studio e requisiti culturali posseduti;
- c) attitudini e capacità professionale;
- d) esperienza acquisita.

In particolare, il Sindaco procede all'individuazione del dipendente con il profilo di competenza più adatto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere cui conferire l'incarico di Responsabile di Servizio, tramite comparazione dei profili dei dipendenti aventi i requisiti. A tal fine, il conferimento di incarichi di responsabile di settore potrà essere preceduto da un avviso esplorativo finalizzato ad acquisire le candidature e i curricula dei soggetti interessati. In assenza di candidature, si procederà con conferimento diretto. Il Sindaco effettua una valutazione complessiva unitaria e, sulla base di un eventuale colloquio, volto ad approfondire gli aspetti tecnico motivazionali, individua la persona ritenuta più idonea all'assunzione dell'incarico.

3. Ai sensi dell'art. 23, comma 7, del CCNL funzioni locali 2019/2021, nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della l. 311/2004, l'Ente legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di elevata qualificazione.

4. Gli incarichi di responsabile di settore sono attribuiti per un periodo massimo di 3 anni e comunque non possono superare il mandato amministrativo del Sindaco che li conferisce.

5. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 6, di norma la durata dell'incarico non può essere inferiore ad un anno. Il provvedimento che dispone un incarico di durata inferiore deve esplicitarne le ragioni.

6. Il Sindaco neo-eletto, con proprio provvedimento, per garantire la continuità amministrativa e gestionale può confermare provvisoriamente gli incarichi cessati per un periodo non superiore a 120 giorni, per consentire lo svolgimento delle procedure di attribuzione dei nuovi incarichi.

7. Nel caso di interruzione anticipata del mandato del Sindaco gli incarichi restano validi fino alla loro naturale scadenza.

Articolo 3

La revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione

1. La revoca degli incarichi di Responsabile del Settore, oltre che per ragioni disciplinari, può essere disposta per una delle seguenti motivazioni, previo contraddittorio con il dipendente interessato:

- Intervvenuti mutamenti dell'assetto organizzativo;
- Valutazione negativa della performance individuale;
- Inosservanza, imputabile al Responsabile, delle direttive impartite dal sindaco, dalla giunta, con appositi provvedimenti.

2. Per intervenuti mutamenti dell'assetto organizzativo si intendono modifiche che incidono sul numero delle posizioni nel settore o che ne modificano radicalmente le attribuzioni.

3. La valutazione è negativa come definita all'interno del sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.

Articolo 4

La retribuzione degli incarichi di Elevata Qualificazione

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di Elevata Qualificazione è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, fatte salve le previsioni di legge e quelle previste dall'art. 20 rubricato "compensi aggiuntivi ai titolari incarichi di EQ" del CCNL, funzioni locali, del 16.11.2022.

2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità sulla base della graduazione di ciascuna posizione, effettuata come descritto al successivo art. 5.

Art. 5

La graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione

1. La graduazione delle posizioni con incarico di Elevata Qualificazione è volta a individuare il punteggio in corrispondenza del quale viene stabilita la retribuzione di posizione che va da un minimo di 5.000,00 Euro ad un massimo di 18.000,00 Euro annui lordi per 13 mensilità, la graduazione avviene in base alla valutazione degli indicatori di complessità e responsabilità che sono i requisiti caratterizzanti l'attribuzione degli incarichi di Elevata Qualificazione.

2. La retribuzione di posizione nelle ipotesi di assegnazione degli incarichi di Elevata Qualificazione a personale dipendente appartenente all'area degli Istruttori o degli Operatori esperti varia da 3.000,00 Euro a 9.500,00 Euro.

3. L'ente definisce i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di ciascun incarico di Elevata Qualificazione previste dal proprio ordinamento che sono corrisposte a carico del bilancio dell'ente.

4. Il giudizio sui singoli indicatori viene espresso attraverso l'attribuzione di un punteggio e gli indicatori sono quelli di cui all'allegata scheda "A", su tutti questi indicatori viene espresso un giudizio che va dal basso verso l'alto, in base al grado di soddisfazione dell'indicatore, al giudizio corrisponde l'attribuzione di un punteggio secondo il sistema espresso nella scheda che segue il cui punteggio massimo raggiungibile è di 250 punti.

5. In base al percorso delineato al comma precedente, a ciascuna posizione viene attribuito un valore numerico equivalente alla somma dei valori riportati per ciascun fattore di valutazione.

6. L'individuazione degli importi economici corrispondenti ai punteggi calcolati è determinato in ragione all'ammontare complessivo delle risorse stanziato per il finanziamento delle indennità di posizione e risultato e, in particolare, ogni importo economico da attribuire alla singola EQ si ottiene dividendo il monte delle risorse disponibili per la somma di tutti i punteggi attribuiti a tutte le EQ e moltiplicando quest'ultimo per ogni singolo punteggio attribuito alla EQ.

7. Nell'ipotesi di conferimento ad un dipendente, già titolare di posizione organizzativa di un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura non può superare il 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la EQ oggetto dell'incarico ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché e del grado di conseguimento degli obiettivi.

8. L'istruttoria tecnica ai fini della proposta del punteggio di pesatura delle singole posizioni organizzative e alte professionalità, in corrispondenza del quale viene stabilita la retribuzione di posizione, è di competenza del Nucleo interno di valutazione ed è sottoposta all'approvazione definitiva della Giunta comunale.

Articolo 5

Disposizioni per gli incarichi EQ con contenuti di alta professionalità

1. I criteri di conferimento e revoca come articolati nel presente regolamento sono compatibili ed applicabili agli incarichi di EQ con contenuti di alta professionalità di cui al superiore art.1, comma 3, lett.b).

2. Tali incarichi sono conferiti dal Sindaco previa verifica dei requisiti speciali di cui all'art. 3 del presente regolamento. Ai dipendenti destinatari di incarichi di EQ possono essere riconosciute le indennità previste dal CCNL, funzioni locali, del 16.11.2022, per le specifiche responsabilità secondo le risorse disponibili sul fondo decentrato.

Articolo 6

Utilizzo di personale tra più enti

1. Nell'ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa a personale che svolge servizio a tempo parziale in diverse sedi di lavoro, allo stesso è corrisposta una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita pari al 30% della stessa, secondo quanto previsto all'art. 23, comma 5, del CCNL Funzioni Locali 2019/2021.
2. Al personale di cui al periodo precedente è inoltre riconosciuto il rimborso spese viaggio.

Art. 7

Abrogazione

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. All'entrata in vigore del presente regolamento sono da ritenersi abrogate tutte le precedenti disposizioni (regolamentari e provvedimenti) incompatibili con lo stesso.

Allegato A
Graduazione delle posizioni di lavoro con incarichi di Elevata Qualificazione

INDICATORE	CRITERIO	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO OTTENUTO
Dimensione organizzativa	Risorse umane previste in dotazione organica	Fino a 25 punti, calcolati mediante la formula: (Punteggio Massimo x N. Risorse Umane Assegnate) / N. Risorse Umane Massime Disponibili per una Struttura Per i servizi gestiti senza unità di personale per impossibilità dell'ente di destinare risorse umane: fino a 10 punti	
	Quantità di profili professionali coordinati	Fino a 25 punti calcolati mediante la formula: (Punteggio Massimo x N. Profili Professionali Assegnati) / N. Profili Professionali Massimi Disponibili per una Struttura	
	Complessità organizzativa	Fino a 25 punti calcolati mediante la formula: (Punteggio Massimo x N. Servizi Assegnati) / N. Servizi Massimi Disponibili per una Struttura	
	Complessità dei procedimenti	Bassa: fino a 10 punti Media: fino a 20 punti Alta: fino a 25 punti	
	Valore delle risorse di bilancio gestite in entrata e in uscita (da intendersi quali centri di costo)	Fino a 25 punti calcolati mediante la formula: (Punteggio Massimo x Valore del Budget Assegnato) / Valore del Budget Massimo Disponibile per una Struttura	
Complessità gestionale	Grado di autonomia decisionale riconosciuta alla EQ	Basso: fino a 10 punti Medio: fino a 15 punti Alto: fino a 25 punti	
	Grado di rischio e responsabilità	Basso: 10 Medio: fino a 15 punti Alto: fino a 25 punti	
Complessità del sistema relazionale	Grado di complessità delle relazioni esterne e interne	Basso: 10 punti Medio: fino a 15 punti Alto: fino a 25 punti	
Attività di controllo, vigilanza e direzione	Grado di attività di controllo, vigilanza e direzione	Basso: 10 punti Medio: fino a 15 punti Alto: fino a 25 punti	
Strategicità dell'area	Rilevanza della EQ rispetto ai programmi dell'ente	Bassa: 10 punti Medio: fino a 15 punti Alto: fino a 25 punti	
TOTALE PUNTEGGIO (max 250)			